

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 marzo 2023.

Modifica del decreto 23 dicembre 2022, recante: «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e del decreto 9 marzo 2023, recante: «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione CCI: 2023IT06 AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto l'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante «Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;


Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 14 luglio 2021 recante «Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*: deroga al decreto 7 giugno 2018»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, protocollo 0147385, in corso di registrazione, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale» e, in particolare, la definizione di «terreno a riposo» di cui all'art. 2, comma 1, lettera r) e all'allegato 1 - BCAA8;



Considerato che le disposizioni attuative dettate a livello di provvedimento nazionale devono essere coerenti e conformi alle disposizioni comunicate alla Commissione europea nel Piano strategico PAC e approvate con decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione;

Considerato che, rispetto a quanto stabilito per la condizionalità ambientale nel Piano strategico PAC, devono essere adeguati alcuni limiti dimensionali degli elementi non produttivi ammissibili e i limiti temporali per il terreno a riposo;

Considerato che è opportuno chiarire che il requisito minimo di un ettaro di superficie per l'accesso alla riserva nazionale è da considerarsi per ciascuna fattispecie di accesso;

Considerata, ai fini del pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale, la necessità di precisare che gli agricoltori che detengono allevamenti di tipologie produttive diverse possono aderire alternativamente al livello 1 o al livello 2, per specie e tipologia di allevamento, di sostituire la denominazione dell'orientamento produttivo degli allevamenti da «misto» a «duplice attitudine», di prevedere norme transitorie per l'anno di domanda 2023, relativamente all'adesione al sistema di qualità (SQNBA), nonché di precisare talune disposizioni in caso di più detentori;

Considerato che l'introduzione di un vincolo triennale per il trasferimento dei diritti all'aiuto o dell'incremento del loro valore ottenuti dalla riserva nazionale, implica ulteriori vincoli amministrativi, in particolare per i diritti in cessione temporanea, che devono essere regolamentati;

Considerato che, a causa di un refuso, si rende necessario rettificare la numerazione della partizione del Capo relativo al «Pagamento accoppiato: sostegno accoppiato al reddito»;

Considerato che, tra le condizioni di ammissibilità per il sostegno accoppiato delle bufale da latte, rispetto a quanto stabilito nel Piano strategico PAC, è stato omissso il requisito di adesione dell'allevamento a ClassyFarm;

Considerato che l'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dispone che i registri anagrafici già approvati sono considerati libri genealogici riconosciuti con finalità di conservazione della biodiversità riferita alla razza o specie;

Considerato che è opportuno precisare che i contratti di fornitura per i semi oleosi possono essere stipulati anche con le imprese di prima trasformazione;

Considerato che tra le condizioni di ammissibilità previste per il sostegno accoppiato dell'olio di oliva, rispetto a quanto stabilito nel Piano strategico PAC, è stato omissso il requisito in base al quale l'agricoltore che richiede tale sostegno deve essere in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, dai quali sia possibile desumere informazioni circa la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte ad un piano di controllo IIGG;

Ravvisata la necessità di uniformare i contenuti del sopra citato decreto 23 dicembre 2022 ai contenuti del Piano strategico PAC e alla normativa nazionale vigente;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 3 e dell'allegato IV del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 e modifica dell'art. 2 e dell'allegato 1 del decreto ministeriale 9 marzo 2023

1. All'art. 3, comma 1, lettera *f*) del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, il punto 2), è sostituito dal seguente:

«2) le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 4, lettera *b*), trattini *i*), *ii*) e *iii*), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8 che rispettano i limiti dimensionali di cui all'allegato IV facente parte integrante del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;».

2. La definizione di terreno a riposo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g*), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, nonché all'art. 2, comma 1, lettera *r*) e all'allegato 1 - BCAA8 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, è sostituita dalla seguente:

«“terreno a riposo”: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda.».

3. L'allegato IV del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

(art. 3, comma 1, lettera *f*)

Limiti dimensionali e fattori di ponderazione

SUPERFICI/ ELEMENTI NON PRODUTTIVI	Limiti dimensionali	Fattore di ponderazione
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m	1,5



Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura >20%	2
Terreni lasciati a riposo	Dal 1° gennaio al 30 giugno	1
Alberi isolati/alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m	1,5
Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie ≤ 3.000 m ²	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 e 5 m Larghezza compresa tra 0,5 e 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1

Art. 2.

*Modifica dell'art. 12 del decreto ministeriale
23 dicembre 2022*

1. All'art. 12 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, alla fine del comma 6, sono aggiunte le parole «per ciascuna tipologia di accesso alla riserva».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 13 del decreto ministeriale
23 dicembre 2022*

1. All'art. 13 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 7:

«7. L'incremento del valore dei diritti all'aiuto ottenuto dalla riserva nazionale dal soggetto cessionario di una qualsiasi cessione temporanea è sempre riversato alla riserva nazionale nell'anno in cui scade il contratto di cessione, salvo che il contratto si rinnovi entro trenta giorni dalla scadenza del precedente. I diritti all'aiuto tornano in capo al proprietario con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione, adeguato con il processo di convergenza.».

Art. 4.

*Modifica dell'art. 17 del decreto ministeriale
23 dicembre 2022*

1. All'art. 17, comma 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, il comma 2 è sostituito dal seguente:


«2. Il pagamento è concesso, ai sensi dell'art. 31, paragrafo 7, lettera *b*) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata e si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo:

a) livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca), allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm;

b) livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm. Con riferimento all'annualità 2023, l'impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità (SQNBA) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell'attività di pascolamento. Al riguardo, l'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto nei termini indicati all'art. 3, lettera *h*) del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, nel rispetto del comma 10 del presente articolo.».

2. All'art. 17, comma 3, lettera *a*), dopo la parola «mantenuti», sono aggiunte le parole «o rientrano».

3. All'art. 17, al termine del comma 10, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di affidamento del bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale.».



Art. 5.

Modifica dell'art. 20 e dell'allegato VIII del decreto ministeriale 23 dicembre 2022

1. All'art. 20, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, le parole «1° giugno» sono sostituite dalle parole «15 maggio».

2. All'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, sono aggiunte le seguenti specie: Pisello (*Pisum sativum* L.), Fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.) e Cece (*Cicer arietinum* L.).

Art. 6.

Rettifica partizione del decreto ministeriale 23 dicembre 2022

1. La partizione «Capo II - Pagamenti diretti accoppiati: sostegno accoppiato al reddito» del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, che comprende gli articoli da 22 a 34, è rettificata in «Capo III - Pagamenti diretti accoppiati: sostegno accoppiato al reddito».

Art. 7.

Modifica dell'art. 23 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022

1. All'art. 23 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm.».

Art. 8.

Modifica dell'art. 24 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022

1. All'art. 24, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, sono espunte le seguenti parole «o nel registro anagrafico».

Art. 9.

Modifica dell'art. 27 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022

1. All'art. 27 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: «, comprese le imprese di prima trasformazione».

Art. 10.

Modifica dell'art. 31 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022

1. All'art. 31 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La quota pari al 2,60 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera *a*), è assegnata per premi agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013. L'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri.».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 682

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Tenuto conto che le disposizioni attuative recate dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 devono essere coerenti e conformi alle disposizioni comunicate alla Commissione europea nel Piano strategico PAC, approvato con decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, con il presente provvedimento sono eliminate alcune incongruenze tra il decreto ministeriale che si modifica e il citato piano strategico.

ONERI ELIMINATI

Il presente decreto non elimina oneri.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

1. Riferimento normativo interno: art. 7, comma 1: comunicazione o dichiarazione; domanda; documentazione da conservare; altro.



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che, oltre a rispondere a tutti i requisiti di ammissibilità, nell'anno di presentazione della domanda aderisce a «ClassyFarm».

23A03117

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2023.

Iscrizione del nome «Cedro di Santa Maria del Cedro» (DOP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli artt. 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 132/45 IT del 17 maggio 2023 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/971 della Commissione del 10 maggio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cedro di Santa Maria del Cedro» (DOP);

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione del «Cedro di Santa Maria del Cedro» (DOP) nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 132/45 IT del 17 maggio 2023 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/971 della Commissione del 10 maggio 2023.

I produttori che intendono porre in commercio il «Cedro di Santa Maria del Cedro» (DOP) sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 22 maggio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA D.O.P. «CEDRO DI SANTA MARIA DEL CEDRO»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Cedro di Santa Maria del Cedro» è riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni e ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (UE) n. 1151/2012 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La D.O.P. «Cedro di Santa Maria del Cedro» designa il frutto, o esperidio, tipico dell'agrumo denominato cedro, specie botanica *Citrus medica*, L. (tribù delle Auriantaceae, famiglia delle Rutaceae, ordine delle Terebintae), var. liscia-diamante, italiana o calabrese, coltivati all'interno della zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Al momento dell'immissione al consumo i cedri della D.O.P. «Cedro di Santa Maria del Cedro», devono rispondere alle caratteristiche di seguito indicate:

buccia spessa, carnosa, consistente, liscia, a volte lobata e costoluta senza difformità sull'epicarpo;

buccia esterna (flavedo) con colore verde intenso, tendente al giallo limone a maturazione;

buccia interna (albedo) bianca molto consistente (min. 51%, max. 85% nella sezione trasversale mediana del frutto);

struttura solida;

forma ovale ellissoide allungato, con apice picciolato;

cavità basale rugosa, circondata da un colletto basso;

privi di corpi estranei visibili;

privi di difformità, bollosità o screpolature sull'epicarpo;

peso superiore ai 600 g (I categoria); compreso fra i 250 e i 600 g (II categoria);

odore: intenso, aromatico, senza alcuna inflessione di muffa o odori estranei;

sapore: intenso e acidulo;

colore polpa: giallo-verde chiaro.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Cedro di Santa Maria del Cedro» comprende il territorio amministrativo dei Comuni di: Aieta, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Diamante, Grisolia, Maierà, Orsomarso, Papisidero, Praia a Mare, Sanginetto, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Tortora, Verbicaro, in provincia di Cosenza.

Art. 4.
Prova dell'origine

Al fine di garantire l'origine del prodotto è necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando, per ognuna, gli input e gli output. La tracciabilità del prodotto avviene attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, dei confezionatori, e di eventuali intermediari, nonché attraverso la denuncia annuale alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti da parte dei singoli produttori. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alle verifiche da parte della struttura di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

